

TRIBUNALE DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE

nell'interesse di

ENI S.P.A., C.F. 00484960588 E P.IVA 00905811006, con sede legale in Roma (RM), Piazzale Enrico Mattei n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Stefano Speroni, come da procura generale a Notaio Castorina dell'11 dicembre 2020 (rep. n. 90878 e racc. n. 16232), rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, anche disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti Sara Biglieri (C.F. BGLSRA67P51G388C), Luca De Benedetto (C.F. DBNLCU73L30D862V) ed Enrica Massari (MSSNRC92R70H163A), presso lo Studio dei quali è elettivamente domiciliata in (00187) Roma (RM), Via Ventiquattro Maggio, 43 (Chiomenti) (P.E.C. sara.biglieri@milano.pecavvocati.it - luca.debenedetto@legalmail.it - enricamassari@ordineavvocatiroma.org; Fax 02/72157224).

* * *

INDICE

I. Premesse sull'oggetto del presente giudizio.....	1
II. La campagna mediatica delle Associazioni nei confronti di Eni.....	2
III. Le dichiarazioni diffamatorie delle Associazioni e il difetto della scriminante del diritto di critica	5
IV. Le conseguenti domande di Eni.....	8
V. Condizione di procedibilità.....	8

* * *

PAROLE CHIAVE

In conformità all'art. 2, comma 1, lett. c, D.M. 110/2023, di seguito si indicano le parole chiave del presente atto:

- Diffamazione
- Crimini
- Omicidio climatico
- 27 mila morti causate da Eni
- Campagna d'odio
- Gravi danni alla reputazione di Eni.

* * *

I. Premesse sull'oggetto del presente giudizio

1. Il presente giudizio viene promosso a seguito della campagna mediatica mediante la quale Greenpeace Onlus ("Greenpeace Italia"), Stichting Greenpeace Nederland

CHIOMENTI

(“Greenpeace Olanda”) e ReCommon APS (“ReCommon”) (congiuntamente, le “Associazioni”) accusano Eni S.p.A. (“Eni” o la “Società”) di commettere **crimini** nell’esercizio della propria attività d’impresa e di essere responsabile per la **morte di 27 mila esseri umani**.

2. Eni da sempre rispetta il ruolo delle associazioni nella tutela dei diritti e degli interessi degli individui e le loro posizioni di critica, anche aspra, nei confronti delle attività imprenditoriali e si confronta e dialoga costantemente con il mondo dell’associazionismo. Come si vedrà, anche dinanzi alla gravissima accusa di commissione di **crimini** e dell’**omicidio di 27 mila esseri umani**, la Società ha tentato di avviare un dialogo con le Associazioni e ha instaurato ben due procedimenti di mediazione che, tuttavia, si sono rivelati infruttuosi (**Docc. 1 e 1 bis**).

3. Con la presente azione Eni, pertanto, intende tutelare la propria immagine e reputazione, gravemente pregiudicate dalle sopracitate accuse, nonché la reputazione e la sicurezza di tutti coloro, dipendenti e *stakeholders*, che contribuiscono all’attività di Eni e che si sono visti travolti da una vera e propria campagna d’odio, sfociata persino in eventi dimostrativi estremi.

4. Prima di entrare nel merito dei fatti per cui è causa, l’odierna attrice dà atto che tra le Parti pende un separato giudizio civile innanzi all’intestato Tribunale (R.G. n. 26468/2023) avente ad oggetto il fenomeno del c.d. cambiamento climatico e pertanto del tutto estraneo alla presente causa.

* * *

II. La campagna mediatica delle Associazioni nei confronti di Eni

5. A partire dal 9 maggio 2023, Greenpeace Italia e ReCommon hanno avviato una campagna mediatica nei confronti di Eni, pubblicando post e comunicati stampa con i quali è stata attribuita ad Eni una **responsabilità penale** per crimini commessi nell’esercizio della propria attività d’impresa. Tali pubblicazioni sono state diffuse sui siti *web* ufficiali delle Associazioni (reperibili, rispettivamente, ai seguenti link: <https://www.greenpeace.org/italy/> e <https://www.recommon.org/>) e sui rispettivi profili *social* (tra cui “Instagram”, “Facebook” e “Twitter”), seguiti da centinaia di migliaia di utenti (**Doc. 2**).

6. In data 24 luglio 2023, la Società ha instaurato un procedimento di mediazione innanzi all’ADR Center di Roma, nell’ambito del quale si è limitata a chiedere a Greenpeace Italia e a ReCommon di astenersi dall’utilizzo del termine **crimini** e simili nelle dichiarazioni pubblicate in merito all’operato di Eni, senza avanzare alcuna domanda di risarcimento danni.

7. Nei giorni successivi alla notifica dell’istanza di mediazione, Greenpeace Italia e

CHIOMENTI

ReCommon hanno riportato sui propri profili *social* la notizia che: “*il colosso fossile ci fa causa di risarcimento danni per diffamazione...*” per “zittirci” (**Doc. 3**) e che Eni avrebbe richiesto un “*maxi-risarcimento ... di almeno 50 mila euro a ciascuna organizzazione*” (**Doc. 4**).

8. Come anticipato nelle premesse, il 28 novembre 2023 il procedimento di mediazione si è concluso negativamente “*per mancato accordo*” (cfr. Doc. 1).

9. Nei giorni successivi, le Associazioni hanno pubblicato sui propri siti *web* e profili *social* – in spregio all’obbligo di riservatezza che caratterizza il procedimento di mediazione – una serie di post e comunicati stampa con i quali hanno annunciato a gran voce: “*Abbiamo respinto la mediazione, e non ci faremo intimidire*” (**Doc. 5**).

10. In data 5 dicembre 2023, Greenpeace Italia ha diffuso sul proprio sito *web* un comunicato stampa (“**Comunicato Stampa**”) – ripreso anche da ReCommon (**Doc. 6**) – unitamente a due pubblicazioni realizzate dalla propria consociata olandese, Greenpeace Olanda: la prima dal titolo “*Emissioni di oggi, morti di domani. Come le principali compagnie petrolifere e del gas europee mettono a rischio le nostre vite*” (**Doc. 7** sia nell’originale versione inglese sia tradotta in lingua italiana – di seguito, “**Pubblicazione Morti Climatiche**”) e la seconda dal titolo “*Omicidio climatico: le aziende fossili scamperanno all’accusa?*” (**Doc. 8** sia nell’originale versione inglese sia tradotta in lingua italiana – di seguito, “**Pubblicazione Omicidio Climatico**” e, congiuntamente con la Pubblicazione Morti Climatiche, le “**Pubblicazioni**”).

11. Con il Comunicato Stampa Greenpeace Italia ha anticipato che:

- la Pubblicazione Morti Climatiche illustra un preteso “*modello statistico, accettato dalla comunità scientifica, che calcola i decessi che potrebbero verificarsi entro la fine di questo secolo a causa delle emissioni del 2022 delle principali aziende dell’oil&gas europee*”; modello che, applicato ad Eni, “*dimostr[erebbe]*” l’**imputabilità** a quest’ultima di “**27 mila morti**”. Nella pubblicazione in esame si legge infatti che le aziende *Oil&Gas*, tra cui Eni, “*sono già oggi **responsabili** di impatti climatici **mortali***” e “*devono essere ritenute responsabili per l’eccesso di **morti** causato dalle loro emissioni*” (cfr. pp. 15 e 16, Doc. 7);
- la Pubblicazione Omicidio Climatico contiene la prospettazione della commissione – anche da parte di Eni - del reato di “**omicidio climatico**”. Nella pubblicazione in parola si legge, in particolare, che: “*Le compagnie produttrici di combustibili fossili [inclusa Eni, n.d.r.] devono essere ritenute **legalmente responsabili** per aver messo in pericolo delle vite ... Per porre fine alle **morti** e ai danni causati dalle fonti fossili, **i pubblici***

CHIOMENTI

ministeri devono chiedere conto alle aziende produttrici di combustibili fossili nei tribunali penali e devono chiedere che vengano indagati i loro crimini” (cfr. p. 22, Doc. 8).

12. I contenuti delle Pubblicazioni sono stati ampiamente diffusi sui profili *social* delle Associazioni e hanno ricevuto una significativa copertura mediatica da parte, tra gli altri, del “Corriere della Sera” e de “Il Manifesto” (**Docc. 9 e 9 bis**).

13. Lo stesso giorno della diffusione delle Pubblicazioni, un gruppo di attivisti di Greenpeace ha fatto irruzione nella sede di Eni a Roma, scavalcando i cancelli del perimetro esterno contro la volontà del personale di sicurezza, e si è arrampicato lungo le scale esterne dell’edificio per esporre manifesti con scritte diffamatorie nei confronti di Eni (come “*Today’s emission = Tomorrow’s deaths, Greenpeace*” e “*end of climate crimes*”) (**Doc. 10**). Per questi fatti, peraltro, la Procura della Repubblica di Roma ha iscritto ben 14 attivisti di Greenpeace nel registro degli indagati e ne ha chiesto il rinvio a giudizio proprio per il **reato di diffamazione**, oltre che per i reati di deturpamento, invasione e violazione di domicilio, individuando Eni come parte offesa.

14. L’episodio ha ricevuto, anche per il tramite di numerosi post pubblicati dalle Associazioni sui propri profili *social* (**Doc. 11**), una considerevole diffusione mediatica, in quanto la relativa notizia è stata riportata dalle principali testate giornalistiche (**Docc. 9-9 quater**).

15. In data 27 febbraio 2024 la Società ha effettuato un estremo tentativo di composizione bonaria e ha instaurato un secondo procedimento di mediazione innanzi all’ADR Center di Roma nei confronti di Greenpeace Italia e di Greenpeace Olanda. Nell’ambito di tale procedimento Eni ha richiesto l’astensione delle Associazioni dall’attribuzione di una responsabilità penale ad Eni e, in particolare, della responsabilità per la morte di 27 mila esseri umani. Nessuna richiesta risarcitoria è stata avanzata da Eni nemmeno in questa sede.

16. Nei giorni successivi alla notifica dell’istanza di mediazione, le convenute hanno riportato sui propri profili *social* la notizia che: “*Sembra che minacciare cause per diffamazione sia la nuova disciplina sportiva in cui l’azienda ha deciso di eccellere*” e che “*ENI non vuole ostacoli sul suo cammino e cerca di zittire con il suo enorme potere chiunque osi denunciare i suoi crimini climatici*” (**Doc. 12**).

17. Nonostante i tentativi di Eni di instaurare un dialogo e un confronto con le Associazioni, in data 16 luglio 2024 anche questo procedimento di mediazione si è concluso con esito negativo “*per mancato accordo*” (cfr. Doc. 1 bis).

CHIOMENTI

III. Le dichiarazioni diffamatorie delle Associazioni e il difetto della scriminante del diritto di critica

18. I sopracitati post e comunicati stampa con cui le Associazioni hanno attribuito a Eni una **responsabilità penale per la commissione sia di crimini** nell'esercizio della propria legittima attività d'impresa, **sia dell'omicidio di 27 mila esseri umani** sono manifestamente diffamatori in quanto gravemente lesivi dell'onore, dell'immagine e della reputazione della Società.

19. Come si vedrà, il carattere gravemente diffamatorio dei contenuti pubblicati dalle Associazioni non può in alcun modo essere scriminato dall'esercizio del diritto di critica per mancanza **sia** del requisito della verità dei fatti narrati¹, **sia** del requisito della continenza formale.

20. Valga infatti rilevare che le dichiarazioni con cui le Associazioni hanno mosso ad Eni la gravissima accusa di commettere dei **crimini** nell'esercizio della propria attività d'impresa sono assolutamente false, atteso che Eni opera regolarmente in settori di pubblica utilità, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi.

21. Parimenti falsa e gravissima è la specifica accusa di essere responsabile della **morte di 27 mila esseri umani**. Sta di fatto che è la stessa Pubblicazione Morti Climatiche, da cui trarrebbe fondamento l'asserita responsabilità di Eni, a riconoscere espressamente l'inattendibilità anche scientifica dei modelli, delle stime e dei dati ivi contenuti, i quali presentano "**ampi margini di errore**" (cfr. p. 5 Doc. 7). Tale pubblicazione dà altresì atto della "**incertezza intrinseca nelle proiezioni future della mortalità**", ammettendo che "[n]on è possibile prevedere con assoluta certezza come cambierà il nostro clima o quali impatti avrà" (cfr. p. 9 Doc. 7). A riprova di ciò, basti considerare che, nel separato giudizio pendente tra le parti in materia di cambiamento climatico citato al punto 4 delle premesse, le Associazioni hanno depositato la versione integrale della Pubblicazione Morti Climatiche che include anche un'introduzione a firma del Dott. Aidan Farrow – i cui contenuti, non a caso, non sono mai stati resi pubblici dalle Associazioni nei propri canali ufficiali – in cui vengono evidenziate le "**note carenze**" e le "**considerevoli incertezze**" della predetta pubblicazione (cfr. p. 2 **Doc. 7bis**).

22. Nelle loro pubblicazioni, le Associazioni hanno pertanto omesso di dare al pubblico informazioni essenziali in merito ai limiti e alle carenze dei modelli, stime e dati contenuti nella Pubblicazione Morti Climatiche, indispensabili per consentire un'adeguata e completa valutazione dell'inattendibilità della stessa. Al contrario, consapevoli dell'infondatezza e

¹Cfr. *ex plurimis* Cass. pen. nn. 562/2019, 36826/2023.

CHIOMENTI

inattendibilità del contenuto delle Pubblicazioni, hanno pubblicizzato questi ultimi con toni immotivatamente sensazionalistici al mero fine di dare una parvenza di (inesistente) base scientifica all'asserita responsabilità giuridica della Società per l'**omicidio di 27 mila esseri umani**.

23. In considerazione di quanto precede, l'attribuzione a Eni della commissione di **crimini** e, in particolare, dell'**omicidio di 27 mila esseri umani**, in assenza di un accertamento giudiziale e *a fortiori* di fatti basati su fonti certe e/o comunque attendibili, è fatto palesemente lesivo dell'onore, dell'immagine e della reputazione della Società. È evidente, infatti, che un'accusa di tale gravità, offensiva e fonte di immenso discredito per il soggetto destinatario, debba necessariamente fondarsi sull'attribuzione di fatti veri² e giudizialmente accertati, non già su mere e infondate congetture e/o convinzioni personali. Come noto, infatti, secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza, *“l'attribuzione a taluno di un delitto che non sia stato oggetto di un accertamento giudiziale non può evidentemente costituire ... espressione della libertà di manifestazione del pensiero, sub specie di diritto di critica”*, atteso che, diversamente, *“si attribuirebbe a ciascuno il diritto di attribuire prima, e diffondere poi, anche tramite social network, notizie in merito alla perpetrazione di reati sulla base di mere intime convinzioni”*, con *“pervasivi effetti deleteri per l'onore e la reputazione dei soggetti esposti ad aggressione mediatica, anche in ragione dell'ampia capacità diffusiva dei contenuti che ospitano le piattaforme c.d. social”* (cfr. *ex multis* Trib. Milano n. 1208/2023).

24. Ferma quindi la (dirimente e assorbente) assenza del necessario presupposto della verità dei fatti narrati, si evidenzia che, nel caso di specie, difetta in ogni caso anche il **requisito della continenza espositiva**. Sul punto, preme anzitutto evidenziare il grave disvalore notoriamente associato al termine **“crimini”** ripetutamente utilizzato dalle controparti nelle comunicazioni pubblicate sull'operato dell'odierna attrice. Come noto, si tratta di un'espressione correntemente impiegata con riguardo ai crimini contro la pace, ai crimini di guerra, ai crimini internazionali ed ai crimini contro l'umanità (ad esempio il genocidio), tant'è che, consultando un qualsiasi vocabolario, il crimine viene definito quale *“delitto di particolare gravità, efferatezza o vastità”* (Oxford). In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che, affinché sia integrato l'illecito diffamatorio, è necessario che si adoperino termini che risultino offensivi *“in base al significato che essi vengono oggettivamente ad assumere, nella comune sensibilità di un essere umano, collocata in un determinato contesto*

²Cfr. *ex multis* Cass. civ., SS.UU., n. 28813/2011; Cass. civ., Sez. III, n. 15112/2013.

CHIOMENTI

storico e in un determinato ambito sociale” (cfr. Cass. pen. n. 13350/2013).

25. Nei plurimi post e comunicati stampa per cui è causa, le Associazioni si sono servite di un linguaggio oltremodo violento e aggressivo, impiegando toni e termini (quali “**crimini**”, “**omicidio**” e “**morti**”) evidentemente denigratori, gratuiti e dotati già di per sé di autonoma valenza diffamatoria. Le Associazioni hanno così attribuito a Eni e alla sua legittima attività d’impresa una connotazione “criminale”, idonea a ingenerare nella mente dei lettori l’erroneo convincimento che la Società avrebbe posto e stia ponendo in essere gravi e specifiche condotte penalmente rilevanti causatrici della morte di un enorme e ben preciso numero (i.e., 27 mila) di esseri umani, tanto da chiedere pubblicamente alle Procure di avviare l’esercizio dell’azione penale (“*nessun procuratore, in nessuna giurisdizione, sta muovendo accuse di omicidio di qualsiasi tipo contro le aziende produttrici di combustibili fossili (FFC) per anche un solo decesso legato al cambiamento climatico*”). E concludono: “Dovrebbero farlo. Le argomentazioni a favore di **un’azione penale per omicidio** sono sempre più convincenti” – cfr. p. 5 Doc. 8).

26. Sul punto valga inoltre evidenziare che il requisito della continenza espositiva deve essere inteso “*come correttezza formale dell’esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse*” (Cass. n. 11767/2022), sicché esso postula “*una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione*” (Cass. pen. nn. 5704/2021, 13979/2021), “*esorbita[ndo] dalla ricostruzione dei fatti e giunge[ndo] a fondare manifestazioni espressive che diventino meri argomenti di **aggressione personale** o che si risolvano in **false accuse**...*” (Cass. n. 7995/2021; Trib. Roma n. 17027/2020).

Del resto, come noto, integra gli estremi di un illecito diffamatorio l’aggressione verbale che sia compiuta in “*clima di accesa polemica*” e sfoci in una “*accusa di perpetrazione di veri e propri delitti*...” (cfr. *ex multis* Cass. n. 7274/2013; Cass. n. 2605/2023; Trib. Milano n. 1208/2023).

27. Da ultimo, va rimarcata la natura del mezzo utilizzato dalle Associazioni per la diffusione delle proprie dichiarazioni in merito all’operato di Eni che, come noto, ha un’elevata capacità diffusiva dei contenuti pubblicati, stante l’attitudine dei *social media* di raggiungere un numero indeterminato di persone (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. III, 26/05/2023, n. 14836) e che, pertanto, ha inevitabilmente amplificato l’attitudine denigratoria delle dichiarazioni pubblicate dalle Associazioni.

28. Sul punto basti considerare che le Associazioni vantano complessivamente oltre 250

CHIOMENTI

mila *followers* su Instagram; inoltre, Greenpeace Italia impiega circa 60 persone e conta oltre 1.000 volontari e 93.000 sostenitori.

29. Le false e gravissime accuse mosse dalle convenute in merito a una presunta responsabilità penale di Eni per “*crimini*” e “*omicidi*” e rese pubbliche sui propri siti *web* e profili *social* hanno dunque alimentato una violenta e pericolosissima campagna d’odio nei confronti della Società, che ha già portato ad eventi dimostrativi estremi quali la scalata dell’edificio di Eni il 5 dicembre 2023 da parte di alcuni attivisti di Greenpeace di cui si è detto sopra.

IV. Le conseguenti domande di Eni

30. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, l’odierna attrice ha subito una gravissima e ingiusta lesione dell’onore, dell’immagine e della reputazione. Eni chiede, pertanto, che: **(i)** venga accertata la natura diffamatoria delle numerose comunicazioni e/o dichiarazioni pubblicate da Greenpeace Italia, Greenpeace Olanda e ReCommon sui propri siti *web* e profili *social* e che, per l’effetto, **(ii)** venga ordinato alle Associazioni di rimuovere il termine “*crimine*”, “*omicidio*” e simili, nonché l’attribuzione e/o l’imputabilità a Eni della responsabilità penale e per la morte di esseri umani, da ogni comunicazione e/o dichiarazione riguardante Eni già pubblicata, nonché che **(iii)** venga inibito alle Associazioni per il futuro sia di utilizzare il termine “*crimine*”, “*omicidio*” e simili riferito a Eni e alla sua attività d’impresa, sia di attribuire e/o imputare alla stessa la responsabilità penale e per la morte di esseri umani.

31. Si chiede, infine, di voler disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza secondo le modalità di seguito indicate nelle conclusioni.

..*

V. Condizione di procedibilità

32. Eni dà altresì atto che, ai sensi del novellato art. 163, co. III *bis*, c.p.c., la domanda proposta con il presente atto è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 e che tale condizione è stata soddisfatta in quanto Eni ha già instaurato nei confronti delle controparti due distinti procedimenti di mediazione (Prot. n. RM/1641/2023 e n. RM/414/2024) davanti all’Organismo di mediazione ADR Center di Roma, entrambi conclusi con esito negativo rispettivamente in data 28 novembre 2023 (**Doc. 1**) e in data 16 luglio 2024 per “*mancato accordo*” (**Doc. 1 bis**).

33. Eni sin da ora manifesta la propria disponibilità a reiterare un tentativo di conciliazione in occasione dell’udienza prevista dal novellato art. 183 c.p.c.

* * *

CHIOMENTI

Tutto quanto sopra premesso, **ENI S.p.A.**, come sopra rappresentata e difesa

CITA

- **Greenpeace Onlus** (C.F. 97046630584), con sede legale in Roma (RM), Via della Cordonata n. 7, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,
- **Stichting Greenpeace Nederland** (n. D-U-N-S 409696770; n. REG. 41198809 – P. IVA NL004882738B01), con sede legale in Amsterdam (Olanda), Joop Geesinkweg 211, 5th floor 1114 AB Amsterdam, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- **ReCommon APS** (C.F. 97686900586), con sede legale in Roma (RM), Via dei Sardi n. 28, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,

a comparire innanzi al Tribunale di Roma, Sezione e Giudice designandi, all'udienza del **19 maggio 2025** ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di settanta (70) giorni prima dell'udienza sopra indicata e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che (i) la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., (ii) in difetto di costituzione si procederà in loro declaranda contumacia, (iii) la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi innanzi al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali e con la precisazione che le parti, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; ivi per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, previa ogni e più opportuna pronuncia e/o declaratoria del caso, anche in via incidentale, così giudicare:

- 1) **accertare e dichiarare** che Greenpeace Onlus, Stichting Greenpeace Nederland e ReCommon APS si sono rese responsabili di atti illeciti ai sensi dell'art. 2043 c.c., mediante diffamazione a mezzo rete e *social*, in danno di Eni S.p.A. per le ragioni esposte in narrativa; per l'effetto
- 2) **accertare e dichiarare tenute** e, per l'effetto, **condannare** Greenpeace Onlus, Stichting Greenpeace Nederland e ReCommon APS, a rimuovere il termine "crimine", "omicidio" e simili, nonché l'attribuzione ad Eni S.p.A. della responsabilità penale e per la morte di esseri umani dalle comunicazioni e/o dichiarazioni già pubblicate, nonché **inibire** per il futuro a Greenpeace Onlus, Stichting Greenpeace Nederland e ReCommon APS di utilizzare il termine "crimine", "omicidio" e simili riferito a Eni e alla sua attività d'impresa, nonché di attribuire e/o imputare a Eni S.p.A. la

CHIOMENTI

responsabilità penale e per la morte di esseri umani;

- 3) **ordinare** la pubblicazione, a cura dell'attrice ed a spese delle convenute, anche in via solidale tra queste ultime, dell'emananda sentenza in estratto, o comunque nella forma ritenuta di giustizia, a caratteri doppi del normale e per tre volte ad intervalli di almeno una settimana l'una dall'altra, sia sui quotidiani "*Domani*", "*Corriere della Sera*", "*IlSole24Ore*", "*La Verità*", "*Repubblica*", "*Il Fatto Quotidiano*", "*Il Giornale*" e "*Libero*", sia sui periodici "*Panorama*" e "*l'Espresso*".
- 4) Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali come per legge.

DOCUMENTI

Si producono, in copia, i seguenti documenti:

Doc. 1 – Verbale negativo di mediazione del 28 novembre 2023;

Doc. 1 bis - Verbale negativo di mediazione del 16 luglio 2024;

Doc. 2 – Post Greenpeace e ReCommon del 9 maggio 2023;

Doc. 3 – Post Greenpeace e ReCommon del 26 luglio 2023;

Doc. 4 – Comunicato stampa di Greenpeace del 27 luglio 2023;

Doc. 5 – Post Greenpeace e ReCommon del 29 novembre 2023;

Doc. 6 – Comunicato stampa di Greenpeace del 5 dicembre 2023;

Doc. 7 – Pubblicazione Morti Climatiche;

Doc. 7bis – Pubblicazione Morti Climatiche depositato nel giudizio sub R.G. 26468/2023;

Doc. 8 – Pubblicazione Omicidio Climatico;

Doc. 9 – Articolo del Corriere della Sera del 5 dicembre 2023;

Doc. 9 bis – Articolo de Il Manifesto del 7 dicembre 2023;

Doc. 9 ter – Articolo di Repubblica del 5 dicembre 2023;

Doc. 9 quater – Articolo de IlSole24Ore del 5 dicembre 2023;

Doc. 10 – Post Greenpeace e ReCommon del 5 dicembre 2023;

Doc. 11 – Post Instagram di Greenpeace del 6 dicembre 2023;

Doc. 12 - Comunicato stampa di Greenpeace del 13 marzo 2024.

Con ogni riserva di ulteriormente eccepire, dedurre, argomentare e produrre.

Ai sensi della L. n. 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che, conseguentemente, l'importo del contributo unificato da versare all'atto di iscrizione a ruolo ammonta ad Euro 518,00.

I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di

CHIOMENTI

cancelleria relative al presente giudizio al seguente numero di fax 02/72157224 e ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata sara.biglieri@milano.pecavvocati.it; luca.debenedetto@legalmail.it e enricamassari@ordineavvocatiroma.org .

Con osservanza.

Roma / Milano, lì 1° ottobre 2024

(Avv. Sara Biglieri)

(Avv. Luca De Benedetto)

(Avv. Enrica Massari)